

Regolamento di Attuazione dello Statuto

(Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del 11 marzo 2016)

ART.1

(art. 1 dello Statuto)

Il presente Regolamento di Attuazione disciplina quanto è stato ad esso demandato dallo Statuto approvato nell'Assemblea degli associati del giorno 18.12.2015.

ART.2

(artt. 23 - 26 - 33 dello Statuto)

Note di dettaglio:

Il contenuto dell'articolo 23) dello Statuto viene sintetizzato dal seguente Titolo "Commissione Verifica Poteri";

il contenuto dell'articolo 26) dello Statuto viene sintetizzato dal seguente Titolo: "Giunta Esecutiva";

il contenuto dell'articolo 33) dello Statuto viene sintetizzato dal seguente Titolo: "Bilancio".

ART.3

(art. 2, lettere d, e, j - art. 13 dello Statuto)

Le Strutture, collegate e/o partecipate, oppure le Società ed i Professionisti convenzionati attraverso cui vengono erogate le prestazioni di cui alle lettere d, e, j dell'art.2) dello Statuto, prima della sottoscrizione del contratto o della convenzione, devono:

- a) accettare preventivamente lo Statuto, il Regolamento di Attuazione, il Codice Etico e l'eventuale specifica delibera della Giunta Esecutiva di Confartigianato-Imprese Terni;
- b) recepire formalmente, entro 60 giorni dall'accettazione di cui alla lettera a), nei propri Statuti e/o Regolamenti e/o Contratti e/o Convenzioni e/o delibere dei propri Organi Sociali, l'adesione alla Confartigianato-Imprese Terni ed il rispetto degli atti di cui alla lettera a);
- c) impegnarsi formalmente a non assumere incarichi con altri sistemi associativi concorrenziali e, comunque, di non gradimento del "sistema" Confartigianato-Imprese Terni, tranne casi eccezionali appositamente autorizzati con delibera della Giunta Esecutiva;

d) perseguire criteri di qualità, professionalità ed economicità con riferimento alle politiche del “sistema” Confartigianato-Imprese Terni nell'erogazione delle prestazioni.

Tutte le Strutture convenzionate, collegate e/o partecipate sono obbligate a rendicontare alla Confartigianato–Imprese Terni, almeno ogni sei mesi, l'attività di servizio svolta mediante l'invio di una Relazione scritta, nonché rendicontare, almeno ogni sei mesi, la situazione economico – patrimoniale, salvo diversa e specifica richiesta avanzata dall'Associazione stessa.

Le Strutture controllate dal “sistema” Confartigianato-Imprese Terni sono altresì obbligate a trasmettere, dopo la loro approvazione, il Programma di attività ed il relativo Bilancio per verificarne la coerenza con quello del “sistema” Confartigianato-Imprese Terni.

I Professionisti relazionano alla Confartigianato-Imprese Terni, almeno ogni quattro mesi, l'attività svolta in convenzione.

ART.4

(art. 9 dello Statuto)

L'adesione all'Associazione è volontaria.

Chiunque aspiri a diventare socio deve presentare domanda in tal senso, redatta per iscritto, utilizzando l'apposita scheda di adesione e seguendo la procedura per l'iscrizione in quel momento adottata dall'Associazione. La domanda di ammissione alla Associazione sottoscritta dal Titolare, Legale Rappresentante o Socio dell'Azienda, deve essere presentata all'Associazione e deve contenere:

- a) la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, del Regolamento di Attuazione, del Codice Etico e delle disposizioni che saranno emanate di volta in volta dagli Organi Statutari;
- b) l'impegno al versamento delle quote sociali deliberate a norma di Statuto;
- c) l'Impegno ad osservare scrupolosamente la disciplina sociale;
- d) l'obbligo a comunicare tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato nella scheda di adesione.

Nella domanda il richiedente deve, inoltre, indicare:

- 1) la descrizione puntuale dell'attività esercitata;
- 2) l'ubicazione dell'azienda;
- 3) il numero totale degli addetti, suddiviso tra dipendenti e familiari collaboratori.

ART.5

(art. 11 comma 2, art.24 comma 2, lettera L dello Statuto)

La quota associativa, determinata nell'ammontare e nelle forme per la sua riscossione dal Consiglio Direttivo, deve essere ogni anno corrisposta direttamente all'Associazione e/o agli Enti/Soggetti giuridici da essa preposti alla riscossione, anticipatamente entro i primi tre mesi dell'anno di riferimento o alle diverse scadenze prefissate.

Il Consiglio Direttivo ha, altresì, facoltà di determinare un contributo aggiuntivo per singole Categorie o Territori, stabilendo anche le forme per la riscossione.

In caso di mancato pagamento dei contributi dovuti entro i termini, l'Associazione potrà agire giudizialmente nei confronti dell'associato inadempiente.

I soci si obbligano, in particolare, alla piena osservanza degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione della Confartigianato Imprese. Gli associati non possono stipulare convenzioni collettive di lavoro con i propri dipendenti se non per il tramite dell'Associazione.

ART.6

(art.12, comma 1 dello Statuto)

Lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo:

a) in caso di dimissioni, salvo quanto previsto al comma 1) dell'art. 11), con la chiusura dell'esercizio in corso se la comunicazione del socio a mezzo lettera raccomandata è pervenuta quattro mesi prima della chiusura dell'esercizio stesso; oltre tale termine il socio è tenuto al versamento dei contributi associativi relativi all'anno successivo e lo scioglimento del rapporto decorrerà dalla fine di tale anno;

b) in caso di decadenza, per perdita dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, nonché di esclusione, con la chiusura dell'esercizio nel quale la decadenza si è verificata o la esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo;

c) in caso di cessazione dell'attività, con la chiusura dell'esercizio nel quale la cessazione è comunicata all'Associazione;

d) in caso di morte dell'associato (per ditte individuali), con la chiusura dell'esercizio nel quale è avvenuto il decesso del Titolare dell'Impresa associata, qualora non vi sia prosecuzione dell'attività da parte degli eredi.

ART. 7

(art. 13, comma 1 - lettere a, b, dello Statuto)

Il socio che viola le norme dello Statuto, del presente Regolamento di Attuazione e le direttive sociali o compie atti indegni o si renda colpevole, a seguito di condanna definitiva, di reati penali di particolare gravità, è passibile di:

- a) riprovazione scritta;
- b) espulsione.

I suddetti provvedimenti vengono adottati dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata.

ART. 8

(artt. 14 - 15 - 16 - 17 - 24, comma 2 dello Statuto)

Le modalità di elezione dei Presidenti e dei Consigli dei Gruppi/Associazioni di Mestiere, dei Presidenti e dei Consigli di Federazione di Categoria, dei Delegati di Territorio e del Presidente e dei due Vice-Presidenti dell'Associazione sono disciplinate nel Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente uscente convoca e presiede la prima riunione del Consiglio Direttivo per l'elezione delle cariche sociali di cui all'art. 24) - comma 2) dello Statuto senza diritto di voto e senza determinare la formazione del quorum costitutivo e deliberativo, salvo che lo stesso non entri a comporre il nuovo Consiglio Direttivo per elezione o di diritto, ai sensi dello Statuto e Regolamento di Attuazione.

ART.9

(art. 20 dello Statuto)

Il termine temporale di riferimento per la composizione dell'Assemblea degli associati è il 31 dicembre dell'anno precedente. Per i versamenti raccolti al di fuori della procedura convenzionale di riscossione tramite l'INPS l'elenco nominativo deve essere accompagnato dal pagamento documentato entro la medesima data.

ART.10

(art. 24, comma 2 dello Statuto)

Le liste per l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente Vicario e del Vice-Presidente, con esclusione di quelle relative al Collegio Sindacale ed al Collegio dei Probiviri, dovranno essere presentate presso la segreteria dell'Associazione nel termine indicato nell'avviso di convocazione; detto termine dovrà essere fissato almeno quindici giorni prima della data stabilita per il Consiglio Direttivo. La presentazione deve essere supportata da un numero di Consiglieri firmatari pari al 30% (trenta per cento) del totale dei

componenti il Consiglio Direttivo che pertanto avranno il titolo di Consiglieri presentatori. Ciascun Consigliere non può sottoscrivere più di una lista. La lista deve essere accompagnata da un Programma di Attività contenente le linee programmatiche che si intendono sviluppare. Detta lista deve contenere:

a) il nominativo del Presidente candidato;

b) i nominativi dei due Vice Presidenti candidati, con specifica del candidato Vice - Presidente Vicario;

c) un numero identificativo della lista.

Da parte della Segreteria ricevente tutta la documentazione relativa alle liste verrà immediatamente trasferita alla Commissione Verifica Poteri.

I candidati di ciascuna lista per l'elezioni alle cariche sociali di cui all'art.24 - comma 2, lettera a) dello Statuto risulteranno eletti qualora la lista stessa otterrà il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali di cui all'art.24 - comma 2, lettera a) dello Statuto si svolgeranno a voto palese, o a scrutinio segreto qualora ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri presenti.

ART. 11

(art. 23 dello Statuto)

La Commissione Verifica Poteri provvede, per l'elezione alle cariche sociali di cui all'art. 24) - comma 2), lettera a), alla verifica dei requisiti di eleggibilità dei candidati, rimettendo le proprie determinazioni alla Giunta Esecutiva all'uopo convocata, che adotterà le decisioni nel merito dandone comunicazione, due giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo, al primo Consigliere presentatore. Nell'elezione dei Delegati di Territorio la Commissione Verifica Poteri provvederà alla verifica e formazione degli elenchi dei soci aventi diritto al voto che verranno sottoposti alla Giunta Esecutiva per le relative determinazioni. Relativamente alla costituzione dell'Assemblea degli Associati la Commissione Verifica Poteri provvederà alla verifica e formazione degli elenchi dei soci aventi diritto al voto, dandone comunicazione alla Giunta Esecutiva per le relative determinazioni. Nel corso dell'Assemblea degli Associati e delle Assemblee di Zona all'uopo convocate per l'elezione dei Delegati di Territorio, e prima dell'inizio delle operazioni di voto, tale Commissione procederà alla verifica della rispondenza dei votanti rispetto agli elenchi degli aventi diritto deliberati dalla Giunta Esecutiva, dandone comunicazione per la validità della costituzione assembleare al Presidente dell'Assemblea degli Associati o dell'Assemblea di Zona. Alla Commissione è riservata la decisione circa questioni di natura urgente e contingente che dovessero verificarsi in sede pre-assembleare.

ART. 12

(art. 24, comma 3 dello Statuto)

La durata in carica delle Commissioni è comunque limitata a quella degli Organi Statutari. Le Commissioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, che può essere sostituito o affiancato da un Vice - Presidente e/o da un Componente della Giunta Esecutiva. Il funzionamento delle Commissioni è regolato dalle norme statutarie sul funzionamento della Giunta Esecutiva.

Le Commissioni studiano le problematiche loro affidate con relazione finale che il Presidente dell'Associazione sottoporrà alla Giunta Esecutiva per l'esame e la decisione.

ART. 13

(art. 29 dello Statuto)

Il Segretario/Direttore potrà essere coadiuvato, nello svolgimento delle proprie attività, da un Team di Direzione cui potranno essere chiamati a partecipare Funzionari dell'Associazione e/o delle Società ed Enti di emanazione componenti il "sistema" Territoriale.

Il Segretario/Direttore convoca il Team di Direzione almeno una volta al mese e, comunque, prima di ogni riunione della Giunta Esecutiva.

Il Team di Direzione esprime pareri tecnici e consultivi su tutta l'attività dell'Associazione. Di ogni riunione viene redatto il verbale che sarà sottoscritto dal Segretario/Direttore e dal Segretario verbalizzante da lui nominato all'inizio di ogni riunione.